

**SOCIETÀ GINNASTICA ANDREA DORIA
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA**

STATUTO

INDICE

TITOLO I	COSTITUZIONE E FINALITÀ	PAG.	3
TITOLO II	ASSOCIATI	PAG.	4
TITOLO III	ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL' ASSOCIAZIONE	PAG.	7
TITOLO IV	ORGANIZZAZIONE	PAG.	9
	CAPO I IL PRESIDENTE	PAG.	9
	CAPO II IL CONSIGLIO DIRETTIVO	PAG.	9
	CAPO III COLLEGIO DEI SINDACI	PAG.	12
	CAPO IV COLLEGIO DEI PROBIVIRI	PAG.	13
	CAPO V LE SEZIONI	PAG.	13
TITOLO V	PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE DELL' ASSOCIAZIONE	PAG.	15
TITOLO VI	NORME COMUNI PER LA TENUTA DELLE ASSEMBLEE E PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI	PAG.	16
TITOLO VII	DISPOSIZIONI FINALI	PAG.	19
TITOLO VIII	NORME INTEGRATIVE	PAG.	19
TITOLO IX	NORME TRANSITORIE	PAG.	19

STATUTO

SOCIETÀ GINNASTICA ANDREA DORIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

COSTITUZIONE E FINALITÀ

Articolo 1

La "Società Ginnastica Andrea Doria - Associazione Sportiva Dilettantistica" si è costituita il 5 Settembre 1895, con sede in Genova.

La modifica della sede legale all'interno del Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo e non costituirà modifica del presente Statuto.

I colori sociali sono il bianco e il blu.

La bandiera sociale è la Bandiera di Genova con il distintivo sociale.

L'attività madre dell'Associazione è rappresentata dalla ginnastica.

Alla Sezione Ginnastica è demandata la rappresentanza dell'Associazione nelle pubbliche manifestazioni civili alle quali la Stessa è invitata.

Articolo 2

L'Associazione ha per fine la promozione, la pratica e la diffusione della Ginnastica e di ogni altra attività sportiva dilettantistica, olimpica e paralimpica, a livello agonistico e non agonistico, inclusa l'attività didattica e la formazione, volta al miglioramento psico-fisico e morale della persona. L'Associazione non ha carattere politico e/o religioso e non ha scopo di lucro.

L'Associazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con delibera della Giunta Regionale della Liguria n. 3575 del 19 giugno 1980.

A fini organizzativi, l'Associazione potrà acquisire a titolo di proprietà, locazione o comodato o a qualsiasi altro titolo ritenuto opportuno, strutture ed attrezzature idonee alla pratica delle discipline praticate. Potrà inoltre compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali e pubblicitarie, connesse e correlate agli scopi istituzionali e necessarie al raggiungimento delle finalità statutarie.

Infine, potrà svolgere attività commerciale a carattere marginale, al fine di reperire i fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

Per il miglior raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà, inoltre:

- organizzare corsi, stage, manifestazioni sportive ed eventi promozionali, seminari di formazione ed aggiornamento inerenti alle discipline praticate e altre attività simili o complementari, anche con il supporto di esperti del settore;
- collaborare con altre associazioni, organizzazioni ed enti presenti sul territorio;
- svolgere altre attività culturali, educative e ricreative, compresa anche la gestione di un posto di ristoro;
- svolgere attività connesse, conseguenti o accessorie a quelle elencate in

precedenza.

L'associazione potrà avvalersi, qualora ritenuto opportuno, di collaborazioni, anche a titolo oneroso, di tecnici esperti del settore, siano essi associati che soggetti terzi.

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri organismi, sia pubblici che privati, con finalità simili, affini o complementari.

Articolo 3

L'Associazione può aderire alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate cui fanno capo le discipline sportive praticate e agli Enti di Promozione Sportiva aventi le finalità ammesse all'articolo 2.

L'affiliazione alle Federazioni Sportive nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva deve essere approvata dal Consiglio Direttivo, su proposta delle Sezioni di cui all'art. 33 e seguenti.

L'atto di affiliazione deve essere firmato dal Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Associazione.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI, del CIP, nonché agli Statuti e ai Regolamenti delle Federazioni sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva cui aderirà e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli Organi competenti degli Enti sopra indicati dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le Autorità dei predetti Enti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Articolo 4

L'Associazione ha durata fino al 2060 e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli Associati.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 5

Può essere ammessa far parte dell'Associazione ogni persona fisica di spicchiata moralità che ne faccia richiesta e abbia compiuto i 18 anni di età.

Gli Associati possono essere:

- a) Ordinari;
- b) Benemeriti;
- c) Onorari;
- d) Sostenitori.

Tutti gli Associati hanno i medesimi diritti.

Articolo 6

La qualifica di Associato Ordinario è assunta da tutti i soggetti maggiorenni che, previa domanda, sono ammessi a partecipare alla vita associativa.

La qualifica di Associato Benemerito può essere conferita alle persone fisiche che abbiano prestato all'Associazione segnalati servizi o abbiano contribuito allo sviluppo della Stessa o per speciali meriti sportivi.

La qualifica di Associato Onorario può essere conferita a persone fisiche che abbiano contribuito all'affermazione dell'Associazione ed al suo prestigio o

che si siano particolarmente distinte nel sostenere l'Associazione e/o diffonderne gli scopi e le finalità.

Gli Associati Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota associativa.

La qualifica di Associato Sostenitore è conferita a chi, anche appartenente alle precedenti categorie, sostenga l'Associazione versando una quota annuale superiore a quella associativa.

Articolo 7

Per essere ammessi fra gli Associati, gli aspiranti devono presentare domanda di ammissione tramite apposito modulo predisposto dall'Associazione e versare la quota associativa annuale.

La qualifica di Associato è validamente conseguita con la presentazione della domanda, il pagamento della quota associativa e la sottoscrizione per accettazione da parte del Presidente di Sezione o del Consigliere di Sezione da quest'ultimo delegato. Qualora la domanda non risulti idonea per qualunque motivo, il Presidente di Sezione o il Consigliere di Sezione delegato non possono opporre autonomo diniego, ma dovranno sottoporre la domanda al Consiglio Direttivo, che dovrà essere convocato entro 10 giorni dalla richiesta e provvederà direttamente ad accogliere o rigettare la domanda di ammissione. In tutti gli altri casi, il Consiglio Direttivo potrà, nei 60 giorni successivi all'ammissione, deliberare l'eventuale esclusione con provvedimento motivato.

In caso di rigetto della domanda o di esclusione, l'aspirante Associato potrà fare ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 8

La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea.

Per frequentare l'Associazione e utilizzare gli impianti, gli Associati devono essere in regola con il pagamento della quota annuale associativa, fatta eccezione per gli Associati Benemeriti e Onorari di cui all'art. 6.

Il Consiglio Direttivo di propria iniziativa, su proposta del Presidente della Sezione di appartenenza o su richiesta dell'Interessato, potrà esentare dal pagamento della quota associativa gli Associati segnalatisi per particolari meriti agonistici e sportivi, contributi alle attività sociali o in presenza di eventuali situazioni di disagio sociale o economico.

Articolo 9

La qualifica di associato dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività dell'Associazione;
- usufruire dei locali, delle attrezzature e degli impianti sportivi sociali;
- partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto, a condizione di aver maturato un'anzianità sociale di almeno 30 giorni, di non essere soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e di essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale;
- candidarsi alle cariche associative, nei limiti e secondo le modalità

stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Associazione, se in possesso dei requisiti e a condizione di aver maturato un'anzianità sociale di almeno 30 giorni.

Articolo 10

L'Associato è obbligato al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti emanati dagli Organi direttivi dell'Associazione, delle deliberazioni e decisioni dei suoi Organi e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni associative assunte per il miglior andamento della vita associativa. In particolare, l'Associato che intende praticare attività sportiva ha l'obbligo di pagare le quote di frequenza stabilite a norma di Statuto e Regolamenti e deve cooperare al miglioramento morale e materiale dell'Associazione.

Articolo 11

L'Associazione esercita il potere disciplinare sugli Associati attraverso gli organi e le procedure previste dal presente Statuto.

I provvedimenti disciplinari sono:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione a termine fino a sei mesi;
- c) la sospensione cautelare;
- d) la radiazione.

Articolo 12

L'ammonizione è prevista per tutte le violazioni di minore gravità e i comportamenti che non richiedano l'applicazione della sospensione a termine e della radiazione.

Articolo 13

La sospensione a termine è prevista per l'Associato che, per negligenza e/o mancata osservanza di norme statutarie e regolamentari, provochi danni agli impianti sociali, dia luogo a schiamazzi e liti all'interno dei locali dell'Associazione e degli impianti in uso alla Stessa o tenga un comportamento che, senza essere tale da giustificare la radiazione immediata, turbi comunque il buon andamento della vita associativa.

Articolo 14

La sospensione cautelare può essere applicata all'Associato imputato di reati dolosi puniti con pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni ovvero ritenuti comunque disonorevoli, in attesa dell'esito del giudizio penale.

Articolo 15

La radiazione deve essere motivata ed è prevista per l'Associato il quale, dentro e fuori dell'Associazione, commetta azioni che ledano irrimediabilmente il rapporto fiduciario con l'Associazione o tenga un comportamento indecoroso e moralmente riprovevole, tale da turbare gravemente il buon andamento della vita associativa e la comune sensibilità degli Associati.

È altresì prevista, in caso di recidiva, per condotte che prevedano l'applicazione della sospensione a termine.

Articolo 16

Tutte le sanzioni sono comminate dal Consiglio Direttivo e sono impugnabili, da parte dell'Associato, dinanzi al Collegio dei Probiviri, con ricorso motivato

da presentare entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della sanzione. Le sanzioni della radiazione e della sospensione a termine vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato e assegnazione di un termine di 30 giorni per presentare proprie controdeduzioni scritte.

La sospensione cautelare viene deliberata a discrezione del Consiglio Direttivo, sulla semplice notorietà dell'imputazione a carico dell'Associato e in ragione dell'allarme determinato tra gli Associati dal capo di imputazione e dalle circostanze del reato. In caso di sospensione cautelare è sospeso l'obbligo del pagamento della quota associativa.

In caso di urgenza o di particolare gravità, i provvedimenti disciplinari possono essere comminati dal Presidente e devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva al provvedimento stesso.

Articolo 17

La qualifica di Associato si perde per:

- a) decesso;
- b) esclusione;
- c) radiazione;
- d) recesso;
- e) esclusione automatica per morosità protrattasi per oltre 60 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della quota associativa.

Gli Associati radiati non potranno mai più essere ammessi.

La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di Associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione e l'Associato escluso, radiato o che abbia esercitato il recesso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 18

L'anno sociale decorre dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 180 giorni in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea degli Associati per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario e la relazione illustrativa.

Articolo 19

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Presidente dell'Associazione;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) i Presidenti di Sezione;
- e) i Consigli di Sezione;
- f) il Collegio dei Probiviri;
- g) il Collegio Sindacale.

Tutte le cariche associative sopra elencate, con l'eventuale eccezione del Collegio Sindacale, sono svolte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese.

Anche in deroga a quanto disposto al comma precedente, l'Associazione potrà sempre conferire incarichi a titolo oneroso su questioni specifiche agli Associati che presentino comprovate competenze in materia.

Tutte le cariche sociali, con la sola eccezione di quella dei Proviviri, hanno durata di quattro anni coincidenti con il quadriennio delle Olimpiadi estive, come definito dal Coni.

Qualora nel quadriennio si dovesse procedere alla rielezione del Presidente, di uno o più componenti degli Organi sociali e delle Sezioni, la durata del mandato dei sostituti è limitata al compimento del quadriennio olimpico.

Tutte le cariche sociali sono rieleggibili.

Articolo 20

All'Assemblea possono partecipare ed hanno diritto di voto, secondo il principio del voto singolo, gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione e che hanno maturato un'anzianità sociale di almeno 30 giorni.

Ogni Associato potrà farsi rappresentare per delega da un altro Associato.

Ogni Associato non potrà essere portatore di più di una delega.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

La sua convocazione compete al Consiglio Direttivo, in conformità a quanto disposto dagli artt. 39 e seguenti.

Oltre che nei casi previsti dallo Statuto, l'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 60 giorni anche quando ne faccia richiesta scritta almeno un ventesimo degli Associati aventi diritto al voto.

Articolo 21

L'Assemblea ordinaria è chiamata a:

- 1) eleggere il Presidente dell'Associazione;
- 2) eleggere i membri del Consiglio Direttivo di competenza dell'Assemblea;
- 3) eleggere il Collegio dei Sindaci;
- 4) eleggere il Collegio dei Proviviri;
- 5) discutere ed approvare la relazione morale e sportiva dell'Associazione e il bilancio consuntivo;
- 6) deliberare sulle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo per il successivo anno sociale;
- 7) trattare tutte le proposte, sia del Consiglio Direttivo che degli Associati, iscritte all'O.d.G.;
- 8) deliberare su ogni altra questione che, per la sua importanza, venga dal Presidente o dal Consiglio Direttivo deferita all'Assemblea;
- 9) approvare la cessazione di una o più attività sportive.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata in caso di dimissioni del Presidente, di dimissioni del Consiglio Direttivo, di sistematica disapprovazione da parte

del Consiglio Direttivo dell'operato del Presidente, di mancata approvazione da parte del Consiglio Direttivo di provvedimenti e mozioni sui quali il Presidente abbia esplicitamente richiesto la fiducia del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, a norma del Codice Civile, l'Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale.

Articolo 22

L'assemblea straordinaria è chiamata ad approvare:

- 1) le modifiche da apportare allo Statuto;
- 2) lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, in conformità dell'art. 52 dello Statuto.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

CAPO I

Il PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione.

Al Presidente sono riservate le funzioni espressamente delegate dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

In caso di urgenza, il Presidente potrà compiere anche atti di straordinaria amministrazione, salvo ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Egli promuove la realizzazione dei fini associativi, può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell'Associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Associati e in conformità alle norme del presente Statuto.

Il Presidente deve convocare periodicamente il Consiglio Direttivo al quale sottopone, per l'approvazione, gli atti della sua amministrazione. Può, altresì, convocarlo ogni qualvolta lo ritenga opportuno per interpellarlo a scopo consultivo o per ottenere la preventiva approvazione di taluni atti della sua amministrazione.

In caso di dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità del Presidente, il Consiglio Direttivo provvederà subito a convocare un'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 24

Il Presidente potrà avvalersi, in funzione consultiva, di Commissioni costituite preferibilmente da Associati, alle quali delegare lo studio e la risoluzione di problemi attinenti alla vita associativa.

La nomina e l'entrata in funzione delle Commissioni permanenti è sottoposta alla preventiva approvazione del Consiglio.

CAPO II

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo è composto:

- 1) dal Presidente dell'Associazione, che presiede le riunioni del Consiglio

stesso;

- 2) dai Presidenti di Sezione;
- 3) da un numero di membri eletti dall'Assemblea pari al numero delle Sezioni esistenti nell'Associazione.

Del Consiglio Direttivo possono far parte gli Associati:

- 1) che non ricoprano la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata e riconosciute dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva;
- 2) non abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati dolosi puniti con pena della reclusione superiore, nel massimo, a 5 anni ovvero ritenuti disonorevoli;
- 3) non siano stati assoggettati dal CONI o una qualsiasi delle altre Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori a un anno.

Non possono far parte del Consiglio Direttivo coloro che ricoprono cariche tecniche remunerate all'interno dell'Associazione, né i dipendenti e collaboratori dell'Associazione.

Tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, quelli appartenenti ad una medesima Sezione non possono rappresentare più del 50% del totale dei membri eletti.

Il membro eletto del Consiglio Direttivo che, per quanto regolarmente convocato, risulti assente dalle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo s'intende decaduto dalla carica. Egli verrà sostituito da chi, nell'ultima elezione, risultava il primo dei non eletti della medesima Sezione del Consigliere decaduto. Per i membri del Consiglio di Sezione, alla sostituzione provvedono le Sezioni secondo le norme previste dallo Statuto per l'elezione.

Le medesime procedure verranno applicate anche in caso di morte, sopravvenuta incapacità o dimissioni del membro del Consiglio eletto o del Presidente di Sezione.

Qualora contemporaneamente più della metà dei Consiglieri in carica rassegnassero le dimissioni, dovrà procedersi senza indugio alla convocazione di un'Assemblea ordinaria per nuova elezione di tutte le cariche sociali.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio direttivo decaduto.

L'Assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Presidente o dei Consiglieri delegati, che rimarranno in carica fino a nuove elezioni per il proseguimento delle attività ordinarie.

Articolo 26

In occasione della prima riunione, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere tra i suoi membri due Vice-Presidenti e prende atto dei Consiglieri di Sezione eletti e del nominativo dei Presidenti di Sezione delegati ai rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva di riferimento. È facoltà del Consiglio Direttivo anche eleggere un Segretario.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono riservate ai Consiglieri e si tengono

su convocazione scritta, da comunicarsi con qualunque mezzo, almeno sette giorni prima della data fissata. In caso di delibere urgenti è sufficiente un preavviso di 24 ore, o anche inferiore qualora la situazione lo richieda. La comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti, salvo che per la radiazione degli Associati e la nomina degli Associati Benemeriti e Onorari, per le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio vengono prese normalmente a votazione palese, per alzata di mano o per appello nominale. I voti di dissenso sull'amministrazione sociale devono essere succintamente motivati da ciascun Consigliere in occasione del voto.

Per taluni casi di particolare delicatezza, il Consiglio Direttivo può deliberare preventivamente, nel corso della seduta, che le votazioni avvengano a scrutinio segreto.

Della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, viene redatto sintetico verbale che dovrà essere inviato ai Consiglieri e ratificato nella riunione di Consiglio immediatamente successiva.

I verbali sono conservati e trascritti in un apposito registro a cura della Presidenza e sono a disposizione degli Associati che ne facciano richiesta per la loro consultazione.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo ha i compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto quelli demandati dallo Statuto all'Assemblea.

Tra i compiti affidati al Consiglio Direttivo, che prevedono l'approvazione dell'Assemblea, rientrano:

- 1) la predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale;
- 2) la determinazione delle quote associative annuali.

Articolo 28

Tra le competenze esclusive del Consiglio Direttivo, rientrano le seguenti funzioni:

- 1) deliberazione preventiva sugli atti di amministrazione dell'Associazione che vengano demandati al Presidente;
- 2) approvazione e ratifica degli atti di amministrazione del Presidente che periodicamente vengono sottoposti alla sua approvazione;
- 3) redazione e revisione dei regolamenti interni a carattere generale e tutti gli altri atti che lo Statuto riserva esplicitamente al Consiglio Direttivo;
- 4) approvazione della costituzione di nuove Sezioni o dell'introduzione di nuove discipline sportive e conseguenti ulteriori affiliazioni ad Organismi sportivi riconosciuti dal Coni;
- 5) definizione dei programmi, della suddivisione degli spazi in uso all'Associazione e dell'indirizzo politico delle varie discipline su

- proposta e in collaborazione con le Sezioni;
- 6) definizione delle quote di frequenza e ogni altro corrispettivo, su proposta delle Sezioni;
 - 7) approvazione dei regolamenti e dei programmi di massima dell'attività sportiva, assegnazione alle Sezioni dei fondi occorrenti e delle disponibilità degli impianti;
 - 8) approvazione dei verbali delle proprie sedute;
 - 9) rigetto delle domande di ammissione non accettate immediatamente dal Presidente di Sezione ai sensi dell'art. 7;
 - 10) esclusione dei Soci;
 - 11) emanazione dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli Associati in conformità dell'art. 11;
 - 12) assunzione di personale dipendente e/o incarichi di consulenza da parte dell'Associazione;
 - 13) autorizzazione a stipulare contratti o a contrarre obbligazioni i cui effetti si protraggano oltre il quadriennio del proprio mandato;
 - 14) approvazione delle relazioni morali e sportive e dei bilanci consuntivi delle Sezioni;
 - 15) commissariamento di una Sezione in caso di inadempimento degli obblighi statutariamente previsti a carico delle Stesse o decadenza del Presidente di Sezione o dell'intero Consiglio di Sezione e nomina un Commissario, scelto tra gli Associati, determinandone poteri e durata in carica;
 - 16) accettazione o meno di donazioni, lasciti e successioni, previo beneficio d'inventario, secondo la normativa del Codice Civile;
 - 17) tutti gli altri atti che lo Statuto riserva esplicitamente al Consiglio Direttivo;
 - 18) delega, su proposta del Presidente o dei Consiglieri, di talune funzioni a Comitati Esecutivi composti da un numero variabile di Consiglieri;
 - 19) decisioni circa la gestione e l'utilizzazione economica di tutti gli impianti dell'Associazione. L'utilizzazione degli impianti non potrà, però, prescindere dalle esigenze delle attività sportive svolte dalle Sezioni dell'Associazione;
 - 20) conferimento del titolo di Associato Benemerito e Onorario.

Articolo 29

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero quando ne faccia richiesta scritta un quinto dei suoi membri.

La richiesta di convocazione deve contenere gli argomenti da porre all'ordine del giorno e deve essere trasmessa a tutti i Consiglieri e Sindaci.

In caso di inerzia del Presidente, provvedono i due Vice-Presidenti.

Ogni Consigliere può far pervenire al Presidente argomenti da porre all'ordine del giorno del successivo Consiglio Direttivo.

CAPO III

COLLEGIO DEI SINDACI

Articolo 30

Il Collegio dei Sindaci è l'organo di controllo della contabilità sociale.

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non Associati, scelti tra persone in possesso di adeguate competenze. Sono convocati e possono assistere alle sedute del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci nomina, fra i propri membri effettivi, un Presidente il quale ha il compito di riferire, in conformità alle attribuzioni dei Sindaci, a norma di legge sui documenti che compongono il bilancio.

CAPO IV

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 31

Il Collegio dei Probiviri è l'Organo giurisdizionale dell'Associazione. Esso si pronunzia:

- a) in seconda istanza sui provvedimenti disciplinari adottati dal Consiglio Direttivo;
- b) in unica istanza sulle controversie tra Associati e Associazione relative all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie.

Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall'Assemblea scelti tra avvocati, magistrati e persone esperte in materie giuridiche. Resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Articolo 32

L'azione avanti il Collegio dei Probiviri può essere proposta da un qualunque Associato, in regola con il pagamento della quota associativa, che ritenga di essere stato lesa nei suoi diritti da atti o provvedimenti dell'Associazione mediante invio tramite raccomandata a.r., posta elettronica certificata o deposito presso la Segreteria della sede sociale, di ricorso contenente nome e cognome del ricorrente, esposizione dei fatti, indicazione delle norme di Statuto e di Regolamento che si ritengono violate e recapito di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria per la ricezione delle comunicazioni inerenti il procedimento.

Il Collegio, entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso da parte dell'Associazione, provvede a dare comunicazione scritta, tramite raccomandata a.r. o mezzo equipollente o tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato in fase di associazione, della procedura agli eventuali controinteressati i quali possono prendere visione del ricorso, estrarne copia e depositare le proprie controdeduzioni e memorie difensive entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione del ricorso.

Entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, il Collegio, assunte le informazioni del caso e, se richiesto, sentite le parti, effettua un tentativo obbligatorio di bonario componimento della vertenza e, quindi, emette pronunzia che viene pubblicata mediante deposito presso la segreteria dell'Associazione e, a discrezione del Collegio dei Probiviri, pubblicata nell'albo sociale.

Nel caso respinga il ricorso, il Collegio con la sua pronunzia pone a carico del ricorrente le spese di procedura in misura non inferiore ad un importo pari al doppio della quota associativa annuale, che vengono incamerate dalla cassa sociale.

CAPO V

LE SEZIONI

Articolo 33

Per l'espletamento delle attività sportive praticate, l'Associazione si articola in "Sezioni".

Alle Sezioni è demandata, dal punto di vista tecnico, l'organizzazione, la gestione operativa ed il coordinamento dell'attività sportiva dilettantistica agonistica, non agonistica e promozionale delle discipline sportive alle quali la Sezione è preposta, compresa l'attività didattica. La Sezione opera, anche mediante la predisposizione di appositi regolamenti di sezione, sulla base delle linee programmatiche e di indirizzo deliberate dal Consiglio Direttivo.

Alle Sezioni sono demandati i rapporti dell'Associazione nei confronti delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate cui la Stessa è affiliata.

I mezzi finanziari per l'attività sportiva dilettantistica agonistica delle Sezioni sono costituiti da:

- 1) il budget assegnato dal Consiglio Direttivo per l'attività sportiva dilettantistica agonistica;
- 2) eventuali altri proventi, anche commerciali, inerenti alla Sezione;
- 3) le quote di frequenza conferite dai tesserati per lo svolgimento dell'attività agonistica;
- 4) i contributi ricevuti dagli Organismi affilianti per l'attività agonistica svolta.

L'aspirante Associato, al momento della presentazione della domanda di ammissione e, successivamente, ogni anno al momento del rinnovo della tessera sociale può indicare la Sezione della quale intende far parte.

Attualmente le Sezioni sono le seguenti:

- 1) Sezione Ginnastica;
- 2) Sezione Arti Marziali;
- 3) Sezione Bocce;
- 4) Sezione Nuoto e Pallanuoto;
- 5) Sezione Savate;
- 6) Sezione Tennis.

Articolo 34

Le Sezioni sono rette da un Presidente di Sezione e un Consiglio di Sezione composto da almeno due Consiglieri, eletti all'interno della Sezione dagli Associati appartenenti alla Sezione stessa. Il numero dei componenti il Consiglio di Sezione è deliberato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente di Sezione uscente.

Nel caso di dimissioni o/e cessazione per altre cause del Presidente di Sezione o della maggioranza dei membri del Consiglio di Sezione, si procederà a nuove elezioni, analogamente a quanto previsto per il Presidente dell'Associazione ed il Consiglio Direttivo.

I Presidenti di Sezione fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo e

subentrano automaticamente nel Consiglio stesso al precedente Presidente di Sezione.

Articolo 35

È obbligatoria, per ogni Sezione, la convocazione di almeno due Consigli di Sezione all'anno, al quale è invitato a partecipare il Presidente dell'Associazione.

Salvo qualora sia diversamente disposto, al Consiglio di Sezione e all'Assemblea di Sezione si applicano, per quanto possibili, le regole previste per il Consiglio Direttivo e l'Assemblea generale degli Associati. In previsione dell'inizio di ogni anno sociale le Sezioni dovranno presentare all'approvazione del Consiglio Direttivo il programma di massima dell'attività sportiva agonistica, non agonistica e promozionale che esse intendono svolgere nel corso dell'anno, con indicazione delle somme necessarie per la realizzazione di detto programma.

Entro il mese di maggio di ogni anno le Sezioni dovranno proporre al Consiglio Direttivo l'importo delle quote di frequenza per la stagione successiva, al fine di consentire un'adeguata promozione delle attività sociali.

Articolo 36

Entro e non oltre 60 giorni dalla fine dell'esercizio sociale, le Sezioni presenteranno al Consiglio Direttivo la relazione morale e sportiva ed il rendiconto economico dell'attività svolta.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 37

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dai trofei aggiudicati definitivamente alla Società;
- 2) dalle attrezzature;
- 3) dagli impianti sportivi di proprietà;
- 4) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati al fondo riserva;
- 5) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti all'Associazione, anche derivanti da donazioni, lasciti e successioni regolarmente accettate.

Articolo 38

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dalle quote di frequenza versate dagli Associati per l'uso degli impianti e delle attrezzature sociali;
- c) dai proventi di ogni altra attività gestita dall'Associazione, incluse le attività commerciali connesse ai fini istituzionali;
- d) da eventuali elargizioni fatte da Associati e da Terzi, nonché da contribuzioni di Organismi sportivi e non;
- e) dalle entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi, nel qual caso l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla vigente normativa fiscale.

Tutte le entrate, comprese quelle delle Sezioni, devono essere depositate presso

gli Istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi tra gli Associati, neanche in forme indirette.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli Associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

TITOLO VI

NORME COMUNI PER LA TENUTA DELLE ASSEMBLEE E PER LE ELEZIONI DEGLI ORGANI SOCIALI

Articolo 39

La convocazione dell'Assemblea degli Associati compete al Consiglio Direttivo e avviene mediante uno o più dei seguenti mezzi: comunicazione tramite posta elettronica, pubblicazione sul sito web, affissione all'albo sociale dell'avviso di convocazione. Quest'ultimo dovrà contenere l'ordine del giorno dell'Assemblea, la data, il luogo e l'ora di prima convocazione, la data, il luogo e l'ora della seconda convocazione, che dovrà essere fissata a distanza di almeno 24 ore.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà essere inviato e/o pubblicato e/o affisso almeno quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione ovvero, in caso di assemblea elettiva, almeno trenta giorni prima della data stabilita.

Articolo 40

Salvo che non sia diversamente previsto, le Assemblee ordinarie e straordinarie sono legalmente e validamente costituite quando è presente:

- in prima convocazione almeno la metà degli associati;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Articolo 41

Salvo che non sia diversamente previsto, le deliberazioni delle Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono valide quando siano adottate con una maggioranza di voti pari almeno alla metà più uno degli intervenuti.

Articolo 42

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita quando sia presente un quinto degli associati e delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 43

L'Assemblea procederà all'elezione del proprio Presidente, di un Segretario, il quale deve redigere il verbale della riunione, di due Scrutatori se necessari.

Articolo 44

Le richieste di iniziativa dei Soci da inserire nell'O.d.G. dell'Assemblea Ordinaria annuale dovranno essere comunicate alla Presidenza entro il mese di ottobre precedente l'Assemblea alla quale si riferiscono.

Articolo 45

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a presentare il verbale al Consiglio Direttivo entro e non oltre 15 giorni dalla data dell'Assemblea stessa e ad affiggerlo all'Albo Sociale.

Il verbale resterà affisso per 15 giorni, entro i quali potranno essere presentate al Consiglio Direttivo le contestazioni al verbale stesso da parte degli Associati, per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata o deposito in segreteria.

In mancanza di contestazioni, il verbale s'intende approvato e dovrà essere trascritto a cura della Presidenza nell'apposito registro.

In caso di contestazioni il Presidente del Consiglio Direttivo richiamerà il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea a fornire i ragguagli dovuti per farli conoscere al reclamante entro 60 giorni dalla data dell'Assemblea a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata o tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato dall'Interessato in fase di associazione. Il reclamante potrà sempre ricorrere al Collegio dei Probiviri in relazione alla risposta fornita al reclamo.

Articolo 46

Ciascun Candidato può concorrere ad una sola carica sociale.

Tutte le candidature alle diverse cariche sociali devono essere depositate dai candidati presso la Segreteria dell'Associazione, entro le ore 12 del ventesimo giorno antecedente la data della assemblea elettiva. Esse, a pena di nullità, dovranno essere redatte su apposito modulo predisposto dalla segreteria, nel rispetto delle procedure indicate di seguito.

1) Carica di Presidente dell'Associazione.

Le candidature alla carica di Presidente dell'Associazione dovranno portare la firma di almeno 50 Associati proponenti, di cui non più di 30 appartenenti alla stessa Sezione.

2) Carica di Presidente di Sezione.

Le candidature alla carica di Presidente di Sezione dovranno portare la firma degli Associati di sezione in misura pari al 10% o, qualora inferiore, ad un numero minimo di 15.

3) Carica di Consigliere dell'Associazione.

Le candidature a Consigliere dell'Associazione saranno presentate da ogni Consiglio di Sezione, in un numero non superiore a quattro nominativi. Tali candidati non avranno necessità di raccogliere firme per la presentazione della candidatura.

Resta salva la possibilità per chiunque lo desideri e sia in regola con i requisiti richiesti, di presentare la propria candidatura, purché firmata da almeno 20 Associati proponenti.

Il Consiglio Direttivo si dovrà pronunciare sulle candidature, in merito alla mancanza dei requisiti richiesti o ad eventuale incompatibilità, entro tre giorni dal termine della presentazione delle candidature.

Avverso il rigetto della candidatura gli Interessati possono proporre ricorso al Consiglio Direttivo entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Consiglio Direttivo si dovrà pronunciare nei successivi tre giorni per confermare o rettificare il provvedimento di rigetto.

In caso di conferma, l'Interessato potrà presentare ricorso, entro il giorno che precede l'Assemblea, direttamente all'Assemblea stessa che deciderà, come primo atto, tramite votazione con esclusione dei voti dei candidati.

Tutte le comunicazioni di cui ai punti che precedono saranno validamente effettuate dall'Associazione agli Interessati tramite posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato in fase di associazione.

Le liste complete dei candidati, divise per categorie e per Sezioni d'appartenenza ed in ordine alfabetico, verranno affisse all'Albo Sociale almeno dieci giorni prima dell'assemblea.

Articolo 47

Sono eletti membri del Consiglio Direttivo i Candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto il candidato con maggior anzianità associativa e, in caso di parità, il candidato più anziano di età. In caso di rinuncia o di dimissioni di un membro, entrerà a far parte del Consiglio il primo Candidato dei non eletti appartenente alla medesima Sezione, nel rispetto dei limiti di rappresentatività di ogni Sezione all'interno del Consiglio Direttivo.

Articolo 48

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dell'Associazione a scrutinio segreto e con il 50 % più uno degli elettori presenti, per i primi due scrutini.

Qualora non venga raggiunta la maggioranza indicata al comma precedente, si procederà ad un terzo scrutinio nel quale risulterà eletto Presidente il candidato che otterrà il maggior numero dei voti delle persone presenti. In caso di parità dei voti, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di pari anzianità associativa, sarà eletto il candidato più anziano di età.

Articolo 49

Sono eletti membri del Collegio dei Sindaci i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità sarà eletto il candidato più anziano di età.

In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età.

Articolo 50

Le elezioni alle cariche di Presidente di Sezione e di Consigliere di Sezione devono tenersi nel mese di novembre precedente l'Assemblea sociale che prevede la normale scadenza ed elezione delle Cariche Sociali.

Esse si terranno in occasione di Assemblee di Sezione, convocate con le stesse modalità dell'Assemblea generale.

Potranno partecipare all'Assemblea tutti gli Associati di Sezione in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno in corso e con almeno 30 giorni d'anzianità.

La convocazione, a cura del Consiglio Direttivo della Società, dovrà essere inviata almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea stessa ed essere affissa all'Albo Sociale. Essa deve contenere l'O.d.G., la data, il luogo e

l'ora della prima e della seconda convocazione.

I nomi dei Candidati devono essere affissi all'Albo Sociale 10 giorni prima dell'Assemblea.

Possono essere eletti a componenti del Consiglio di Sezione tutti gli Associati della Sezione in regola con la quota associativa.

Per quanto non diversamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al Presidente e al Consiglio Direttivo contenute nel presente Statuto.

Il Presidente di Sezione è eletto dall'Assemblea di Sezione a scrutinio segreto con il voto della maggioranza degli associati presenti. In caso di parità dei voti, sarà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa e, in caso di pari anzianità associativa, sarà eletto il candidato più anziano di età.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 51

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione degli Associati per la consultazione.

Articolo 52

L'Assemblea straordinaria può disporre lo scioglimento dell'Associazione in conformità a quanto disposto all'art. 22.

Il segretario dell'Assemblea dovrà essere un Notaio.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Associati. Esperita la liquidazione ed estinte le obbligazioni in essere, il patrimonio dell'Ente sarà devoluto ad altro Organismo con finalità sportive, sentito l'Organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VIII

NORME INTEGRATIVE

Articolo 53

Per quanto non disposto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e della vigente normativa in materia.

Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Regione Liguria.

Articolo 54

Qualunque tipologia di assemblea o riunione può essere validamente organizzata, sia totalmente che parzialmente, in audio e/o video conferenza, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, o anche con voto per corrispondenza.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE

Articolo 55

Il mandato del Collegio dei Probiviri eletti in occasione della prima elezione indetta a seguito delle modifiche statutarie introdotte, avrà una durata di due anni anziché quattro. Dalle successive elezioni il mandato sarà di quattro anni.

Articolo 56

L'introduzione del requisito della maggiore età per il conseguimento della qualifica di Associato, di cui all'art. 5 del presente Statuto, è immediatamente operativa.

Per tutti i minori di età che, ai sensi del previgente art. 4, hanno già conseguito la qualifica di "Socio Allievo", sarà mantenuta tale qualifica fino al termine dell'anno sociale 2020/2021.

Coloro che entro la fine dell'anno sociale 2020/2021 raggiungeranno la maggiore età, assumeranno automaticamente la qualifica di Associato Ordinario al compimento del diciottesimo anno.